

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Israele prima dell'importazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, ai paesi terzi che lo richiedano, delle operazioni di controllo di conformità da essi compiute prima dell'importazione nella Comunità.
- (2) Il 30 luglio 2001 le autorità israeliane hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento dei controlli realizzati dal servizio di controllo della qualità dei prodotti freschi sotto la responsabilità dei servizi di controllo e di protezione dei vegetali (PPIS) del ministero israeliano dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Nella domanda si afferma che il PPIS dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati da Israele verso la Comunità devono rispettare le norme di commercializzazione comunitarie.
- (3) I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo 1997-2000, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza da Israele hanno presentato un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.
- (4) I rappresentanti dei servizi di controllo israeliani partecipano regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nel quadro del gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Inoltre, Israele partecipa al regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per l'applicazione di norme internazionali per gli ortofrutti-

coli. Infine, i servizi di controllo israeliani partecipano da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri.

- (5) Occorre di conseguenza riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute da Israele con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite da Israele prima dell'importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Israele di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e Israele.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

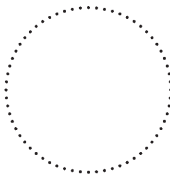
Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
PPIS (Servizio di controllo e di protezione dei vegetali)
PO Box 78
BET-DAGAN 50250
Israele
Tel. (972-3) 968 15 00
Fax (972-3) 368 15 07
E-mail:

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
PPIS (Servizio di controllo e di protezione dei vegetali)
Servizio per il controllo di qualità dei prodotti freschi
PO Box 78
BET-DAGAN 50250
Israele
Tel. (972-3) 968 15 20
Fax (972-3) 368 15 07
E-mail:

ALLEGATO II

Modello di certificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

1. Nome e indirizzo dell'esportatore:		2.	
		 Stato di Israele Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Servizio di controllo e di protezione dei vegetali Servizio di controllo dei prodotti agricoli 	
3. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'esportatore):		CERTIFICATO DI CONTROLLO N. ORIGINALE Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo	
		4. Paese di destinazione:	
		5. Paese d'origine (*):	
6. Mezzo di trasporto dichiarato:		Indicare, secondo il caso: Import ☐ Export ☐	
7. Punto d'entrata dichiarato (**):			
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà, se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale lordo/netto (kg) (***)
12. Il summenzionato servizio di controllo certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme			
13.			
..... Ufficio doganale all'uscita (**)		 Luogo e data del rilascio	
Durata di validità giorni			
..... Ispettore (nome in stampatello)			
Firma			
14. Osservazioni:			

(*) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine dopo la natura del prodotto.

(**) Facoltativo.

(***) Cancellare la voce inutile.